

## ORDINANZA MUNICIPALE

### NUMERAZIONE CIVICA DELLE STRADE (INDIRIZZI DEGLI EDIFICI)

Il Municipio

visti:

- la lettera circolare inviata il 24 aprile 2006 ai municipio dei Comuni del Cantone Ticino, dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche fondiari e del catasto, Ufficio delle misurazioni catastali, con la quale si richiamava all'attenzione dei comuni la necessità di procedere, entro tempi ragionevoli, all'assegnazione dei nomi delle vie e dei relativi indirizzi (numeri) degli edifici in modo da poterli collegare con la misurazione catastale ufficiale;
- l'assegnazione dei numeri agli edifici, oltre a soddisfare la specifica richiesta dell'Autorità cantonale e federale dianzi menzionata, risponde anche ad un'esigenza propria dell'Amministrazione comunale, soprattutto per quanto concerne la corretta gestione dell'Ufficio controllo abitanti e l'attività dell'Ufficio tecnico;
- la decisione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2008, che ha concesso al Municipio il relativo credito;
- gli articoli 107 lett. c) e d) della Legge organica comunale (LOC) e 25 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC), che affidano al Municipio la competenza di adottare le misure relative alla gestione dei beni comunali;
- l'articolo 192 LOC, che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze municipali per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

ordina

1. Si procede alla messa in opera dei numeri degli edifici ubicati nel Comune di Cadenazzo.
2. La posa della placchetta con il relativo numero d'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici, istituti scolastici e educativi, strutture adibite allo svago e al tempo libero.
3. L'assegnazione dei numeri agli edifici, esistenti e a quelli futuri, avviene secondo il progetto allestito dalla ditta Atelier 54 di D. Ostini, Gerra Piano.
4. Il lavoro è affidato alla ditta Atelier 54 di D. Ostini, Gerra Piano. Gli addetti hanno libero accesso alle proprietà private interessate al progetto, al fine di permettere la posa della placchetta di numerazione dell'edificio. Su richiesta del proprietario o dipendente della ditta dovranno legittimarsi, presentando la tessera di legittimazione munita di foto che sarà allestita dal Municipio. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico della ditta esecutrice del lavoro, alla quale vanno rivolte eventuali pretese.



5. Per le nuove costruzioni realizzate in futuro, la posa della placca con il numero avverrà da parte degli operai del Comune. Questi, a tale scopo, avranno libero accesso alla proprietà privata interessata. Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico del Comune. Eventuali pretese vanno rivolte al Municipio.
6. Criteri per la posa della placchetta con il numero d'edificio:
  - a) in generale: su un facciata di ogni edificio, in punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento, ad un'altezza dal terreno variabile da ml 1.60 a ml 2.00;
  - b) per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura, e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la bucalettere, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà privata (esempio: sui pilastri dei cancelli d'entrata);
  - c) nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale, che dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta con il numero di controllo è posata in ogni caso sulla parete di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso, all'intersezione tra l'accesso e l'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.
7. Eventuali controversie relative all'ubicazione della placca, saranno risolte dall'Ufficio tecnico comunale, cercando un'intesa con il proprietario.
8. I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati a cura del Municipio. A ricevimento di questo avviso, i proprietari dovranno applicare il foglietto che riceveranno nel punto in cui desiderano venga posata la placca, tenendo però conto delle disposizioni relative all'ubicazione indicate al precedente articolo 7. In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto a sua scelta secondo le indicazioni stabilite dall'articolo 7 della presente Ordinanza.
9. Per i proprietari che dovessero opporsi alla posa della placca, il Municipio procederà d'ufficio, in applicazione dell'art. 34 della Legge di procedura per le cause amministrative. Eventuali spese supplementari potranno essere messe a carico del proprietario dell'edificio.
10. Il Municipio emetterà a carico di ogni proprietario dell'immobile una tassa di fr. 50.00.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di quindi giorni e meglio dal 9 marzo al 23 marzo 2009.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 288 del 3 marzo 2009.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
	
ing. Flavio Petraglio	Piero Maccagni

Cadenazzo, 4 marzo 2009